



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2666 di data 27 maggio 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la sistemazione delle piste da sci da discesa n. 7/3/3 denominata "SAN BARTOLOMEO", n. 7/3/5 denominata "VALENA" e n. 7/3/26 denominata "RACCORDO S. BARTOLOMEO – VALBIOLO", ubicate nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI      | - Presidente  |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK      | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 16 maggio 2019, con la quale la società Carosello Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Località Passo del Tonale, Via Circonvallazione, 25, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la sistemazione delle piste da sci da discesa n. 7/3/3 denominata "SAN BARTOLOMEO", n. 7/3/5 denominata "VALENA" e n. 7/3/26 denominata "RACCORDO S. BARTOLOMEO - VALBIOLO", ubicate nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del per. ind. Alberto Pretti, datati aprile 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori concernenti la sistemazione delle piste da sci da discesa denominate "San Bartolomeo", "Valena" e "Raccordo San Bartolomeo - Valbiolo", che sono finalizzati a migliorare i piani sciabili, rettificando in particolare le accentuate pendenze trasversali presenti, ed a ridurre i costi economici di gestione dell'innevamento programmato, ed in particolare:

pista da sci "Valena"

livellamento del piano sciabile lungo la parte superiore della pista, per un tratto di circa 375 m compreso tra circa quote 2008 e 1939 m.s.l.m., mediante interventi di scavo sui margini esterni del tracciato fino ad una profondità massima di circa 2,7 m e di riporto di materiale nella sua parte centrale fino ad una altezza massima di circa 2 m;

pista da sci "San Bartolomeo"

- allargamento del tratto iniziale della pista, compreso tra circa quote 2008 e 1999 m.s.l.m. per uno sviluppo di circa 110 m, portando la sua larghezza da un minimo di circa 10 m ad una media di circa 20 m, mediante un prevalente intervento di scavo in destra orografica fino ad una profondità massima di circa 4,3 m ed un modesto intervento di riporto sul lato opposto contenuto entro 1 m di altezza;
- livellamento del tratto centrale della pista, compreso tra circa quote 1951 e 1913 m.s.l.m. per uno sviluppo di circa 285 m, eliminando in particolare i dossi presenti che limitano l'utilizzo del tracciato nella sua intera larghezza autorizzata, pari a circa 40 m, mediante interventi di scavo da eseguirsi prevalentemente in destra orografica fino ad una profondità massima di circa 3,5 m;

pista da sci "Raccordo San Bartolomeo - Valbiolo"

ampliamento e livellamento del piano sciabile, lungo un tratto di circa 133 m compreso tra circa quote 1962 e 1946 m.s.l.m., mediante un modesto intervento di scavo verso monte in destra orografica fino ad una profondità massima di circa 2,5 m e il riporto del materiale a valle fino ad un'altezza massima di circa 2 m, uniformando la larghezza del tracciato a 20 m circa;

impianto d'innevamento programmato a servizio dell'area "snowpark"

realizzazione di una nuova linea d'innevamento, che si dirama e si ricollega all'impianto a servizio della pista "San Bartolomeo", con uno sviluppo di circa 150 m e n. 2 pozzetti attrezzati.

Lungo tutti i tracciati è prevista una bonifica generale delle superfici da asperità rocciose e massi isolati. A fine lavori tutte le superfici movimentate verranno adeguatamente sistemate tramite il ripristino/integrazione delle canalette trasversali per lo sgrondo delle acque meteoriche, la stesura della cotica erbosa preventivamente rimossa e il rinverdimento con semina di opportuno miscuglio.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

**LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Carosello Tonale S.p.A., con sede in Vermiglio, Località Passo del Tonale, Via Circonvallazione, 25, ad eseguire i lavori concernenti la sistemazione delle piste da sci da discesa n. 7/3/3 denominata "SAN BARTOLOMEO", n. 7/3/5 denominata "VALENA" e n. 7/3/26 denominata "RACCORDO S. BARTOLOMEO – VALBIOLO", ubicate nella stazione sciistica di Passo Tonale, in Comune di Vermiglio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al suo riposizionamento a lavori ultimati;
  - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
  - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare i tracciati sciistici a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE  
- dott. Sergio Bettotti -

AS/SD/fr